

Allegato "A"

al numeri 114501 di repertorio e 17201 di fascicolo

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"L'ABBRACCIO - O.N.L.U.S."

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ - DURATA

Art. 1) E' costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del D. Lgs. 460/1997, denominata "L'ABBRACCIO - O.N.L.U.S.". L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di O.N.L.U.S. (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) che sarà utilizzata in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Modica (RG), Via Modica-Ispica n. 139.

Art. 3) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, svolgendo attività in via principale nei confronti di soggetti dializzati e più in genere nei confronti di altri soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

Per il perseguimento delle suddette finalità l'associazione si servirà di strutture proprie ovvero, nelle forme e nei

	modi previsti dalla Legge, di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
	A tal fine l'associazione potrà:
	- istituire ambulatori, anche stagionali;
	- effettuare servizi di ambulanza, di trasporto di persone, reperti sanitari, di elisoccorso, con veicoli o velivoli di proprietà o in uso all'Associazione, anche per conto di Enti, Ospedali, Cliniche;
	- istituire consultori e altri centri di assistenza;
	- fornire assistenza medica generica e specialistica, nonché assistenza infermieristica.
	Le suddette attività potranno essere svolte anche in regime di convenzione con gli Enti Locali, con il Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto disposto dalle vigenti leggi nazionali o della Regione Siciliana.
	Per il conseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione può acquistare, gestire, condurre in locazione e ottenere in uso gratuito tutte le attrezzature e impianti necessari.
	L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e, comunque, in via non prevalente.
	Per il conseguimento dei propri scopi, l'associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni

di modico valore.

Art. 4) La durata dell'associazione è illimitata.

SOCI

Art. 5) Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che, condividendone lo spirito solidaristico e gli ideali, nonché partecipando alle attività sociali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Possono fare parte dell'associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che abbiano i requisiti necessari per potere contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Essi hanno tutti uguali diritti.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali e a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi incluse per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti e hanno diritto di voto, attivo e passivo, per la nomina degli organi dell'Associazione.

Art. 7) I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto ed eventuali regolamenti, di rispettare le decisioni degli

	Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote
	associative. Tali quote non sono trasmissibili né
	rivalutabili.
	Art. 8) Il rapporto associativo e le modalità associative
	sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
	E' espressamente esclusa la temporaneità della
	partecipazione alla vita associativa e, pertanto,
	l'ammissione alla stessa non può essere prevista per un
	periodo temporaneo, salve le ipotesi di recesso di cui infra.
	La qualifica di socio si perde per recesso volontario,
	esclusione e decesso.
	La volontà di recedere da socio deve essere presentata per
	i- scritto al Consiglio Direttivo e ha effetto allo scadere
	dell'anno in corso.
	L'esclusione viene decisa dall'Assemblea dei soci, su propo-
	sta del Consiglio Direttivo, ed è prevista quando il socio
	si renda gravemente inadempiente alle disposizioni del
	presente statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso
	o ponga in essere comportamenti che provocano danni
	materiali o all'immagine dell'Associazione.
	La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non
	dà diritto alla restituzione di quanto versato
	all'Associazione.
	Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto
	nell'ambito associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

Art. 11) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, e, comunque, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati.

La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione, mediante comunicazione scritta, anche per e-mail, diretta a ciascun socio. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente se nominato, o da altra persona designata dalla maggioranza dell'assemblea medesima.

	Art. 12) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di
	voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle
	quote associative. A ciascun socio spetta un solo voto. E'
	ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto
	esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più
	di una delega.
	Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre a essere
	debitamente trascritti nel libro verbali delle Assemblee dei
	soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per
	trenta giorni dopo l'approvazione nella sede
	dell'associazione.
	Art. 13) Sono di competenza dell'assemblea:
	a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo
	sull'attività svolta dall'Associazione;
	b) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e
	consuntivo;
	c) la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione
	della carica di Presidente;
	d) qualsiasi delibera attinente l'Associazione, ad essa
	sottoposta dal Consiglio;
	e) l'approvazione di un regolamento interno;
	f) le modifiche dello statuto e del regolamento interno
	nonché lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno
	o più liquidatori.
	Art. 14) L'Assemblea è validamente costituita in prima

convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei presenti. Per deliberare le modifiche al presente statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, secondo le inderogabili norme appresso indicate, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Sono fatti salvi diversi specifici quorum costitutivi e deliberativi, previsti dalle inderogabili norme di legge, per particolari decisioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte constare mediante apposito verbale redatto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea medesima.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri ed elegge nel suo seno un Presidente. I membri del consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. In caso di cessazione di un

componente del Consiglio Direttivo, è in facoltà d
Consiglio stesso cooptare il primo dei non eletti.

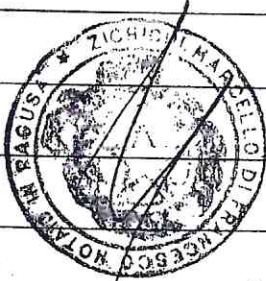
Art. 16) Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria
straordinaria dell'Associazione, la promozione
l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione de
mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungiment
dei fini di cui al presente statuto. Il Consiglio dev
redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo
dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed
lasciti ricevuti. Il Consiglio determina l'ammontare dell
quote associative minime da versarsi annualmente dai soci
l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantu
nonché il termine entro il quale gli stessi devono esser
versati.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più
dei suoi membri.

Art. 17) Le riunioni del Consiglio sono convocate dal
Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente con avviso
contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci giorni
prima dell'adunanza (salvi i casi di urgenza con telefax c
e-mail almeno cinque giorni prima).

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta
almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal
Vice Presidente o ancora, in mancanza, da persona designata



dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, il Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritte dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 18) Al Presidente e al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori; in caso di sua assenza od impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 19) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche;

- proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione nello svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione medesima.

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 20) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente il bilancio da sottoporre all'Approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse deve contenere l'indicazione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Nel caso in cui l'Associazione effettui attività occasionale di raccolta di



fondi, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento

Art. 22) L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art. 23) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to SILVESTRO MARIA

F.to SAMMITO ORAZIO

F.to MILILLI IGNAZIO

F.to DR. MARCELLO ZICHICHI Notaio

